



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA  
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021  
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI  
E CONTROLLI PSR**

---

*Assunto il 14/05/2025*

*Numero Registro Dipartimento 156*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7038 DEL 15/05/2025**

**Settore Gestione Entrate**

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del  
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

**Oggetto:** Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura e recupero di un uliveto preesistente», in agro del Comune di CANNA [CS], località “Pantani”.

Richiedente: Sig.ra Lina CASCARDI, (Proprietaria)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DELL'UOA

### Visto,

- la Legge Regionale n.° 7 del 13 maggio 1996 recante **“Norme sull’Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”**;
- la D.G.R. n.° 2661 del 21 giugno 1999 recante: **“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.° 7 del 13.05.1996 e dal Dec. Lgs.vo n.° 29/93”** e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto n.° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante **“Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”**, come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n.° 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° 6 del 23/04/2021 con la quale l’Unità Operativa Autonoma **“Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”**, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 recante “ Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti” con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l’U.O.A. **“Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo”**, già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell’art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 e il conseguente R.R. 9/2021 con il quale è stato rinominato l'ex Settore **“Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Struttura incaricata dei controlli PSR 2014-2020”** in U.O.A. **“Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Nuova Programmazione PSR 2014/2020”**;
- la Deliberazione n. 717 del 15/12/2023 **“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale - Abrogazione Regolamento Regionale 12/2022.”**;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 30/12/2024 recante **“Misure per garantire la funzionalità dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Incarico Dirigente Regionale ex art. 10 del Regolamento Regionale 11/2021”** e ss. mm. ii. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria PALLARIA all' U.O.A. **“Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”**, per il relativo incarico di reggenza ;
- il D.P.G.R. n. 2 del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell' UOA **“Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”** all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- il Dec. Lgs.vo n. 143 del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante “Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;
- la nota Prot. REGCAL N. 466489 del 23/10/2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza la Dott.ssa Rosa BLOTTA

### Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n.° 1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 **“Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”**;
- il Regolamento della Regione Calabria N. 4/2024 **“Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”**;
- la Legge Regionale n. 24 del 26 maggio 2023 art. 7 **“Modifiche alla Legge Regionale n. 45/2012”**;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 **“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”**;
- la L. R. del 04/08/2022 n. 30 **“Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico”**, e ss. mm. ed ii;
- la Legge Regionale n. 41 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **“Legge di Stabilità Regionale 2025”**;
- la Legge Regionale n. 42 del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto **“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027”**
- la D.G.R. n. 766 del 27 dicembre 2024, recante **“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027”** (artt. 11, 39, c. 10, Dec. Lgs.vo n. 118 - 2011);
- la D.G.R. n. 767 del 27 dicembre 2024 recante **“Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria”** per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, Dec. Lgs.vo 23/06/2011, n. 118);
- il D.Lgs 04.06.1977 n. 143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante: “assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico”;

### Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte, rubricata al Protocollo Generale REGCAL n.° 100393 del 17/02/2025, presentata presso il competente Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione,

Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dalla Sig.ra **Lina CASCARDI**, proprietaria dei terreni oggetto della presente istanza, diretta ad ottenere il «**Mutamento di destinazione d'uso dei terreni, ex-coltivi non coperti da bosco, saldi e vincolati, in terreni soggetti a periodica lavorazione**» mediante trasformazione di porzioni, incolte, di terreni in parte caratterizzati dalla presenza di una vegetazione erbacea ed arbustiva, non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 «Aree escluse dalla definizione di bosco» comma 2, lett. a) del Dec. Lgs.vo n.° 34 del 03/04/2018 «**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**», previsto dal Progetto Esecutivo recante «**Rimessa in coltura e recupero di un uliveto preesistente**», finalizzato al recupero di un vecchio uliveto abbandonato, per la pratica di agricoltura di tipo estensivo, ed opere accessorie, riportati in Comune di **Canna** [CS];

#### Considerato,

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione, catastalmente identificati al Foglio 9 Particelle **116, 117, 118, 136, 137, 140**, (Uliveto-Seminativo), ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Agro del Comune di **Canna** (CS), località «**Pantani**»;
- Che per come spiegato ed evidenziato nel «**Progetto Esecutivo**» costituito da **Relazione Tecnica Agronomica con Planimetrie, e Foto Screening V.Inc.A., Elaborati Grafici di Inquadramento area interessata, Carta Tematica Regionale, Carta delle Pendenze**, a firma del tecnico incaricato generalizzato in atti, le azioni proposte riguardano specificatamente il ripristino delle normali operazioni agrarie su porzioni, incolte, di terreni saldi ex-coltivi vincolati, per come sopra identificati, su cui si è insediata una vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco, estesi catastalmente **Ha 02.37.70** (m<sup>2</sup> 23.770), di cui solo una superficie di circa **Ha 01.40.00** (m<sup>2</sup> 14.000) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come descritti nei precitati elaborati tecnici presenti in atti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzati al recupero di un vecchio uliveto collinare abbandonato, di tipo estensivo ed opere accessorie, inerente invero la «**Trasformazione di terreni saldi soggetti a periodica lavorazione agraria**» art. 77, «**Dissodamento di terreni nudi e saldi**» art. 80, agli effetti del Regolamento Regionale **N. 4/2024** [agli effetti del combinato disposto art. 21 R.D. 1126/26 e art. 4 comma 5 Legge Regionale n. 45/2012, il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° 34 «**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**»];
- la **Relazione di Asseverazione** in cui il tecnico incaricato assevera che la realizzazione delle opere progettate è compatibile con le disposizioni recate dal Dec. Lgs.vo N. **42/2004** «**Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**»;
  - che in norma all'art. 18 comma 1 lettera c delle **NAMS**, l'intervento terrà conto delle finalità del **P.A.I.**;
  - che la realizzazione delle opere progettate è compatibile rispetto all'assetto idrogeomorfologico dell'area;
  - che le modalità di esecuzione dei lavori, per come previste in progetto, sono idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico possono, con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità o provocare il perturbamento del regime delle acque;
  - che lo smaltimento delle acque superficiali e/o profonde sarà realizzato in condizioni di assoluta sicurezza;
  - che i volumi di movimento di terreno per scavi e riporti per il ripristino dei fossi di scolo ed altri interventi per la regimazione delle acque non superano i **50 m<sup>3</sup>**;
- Che per come disposto dall'art. 7 «**Modifiche alla Legge 45/2012**» della Legge Regionale N. **24** del 26/05/2023 è possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti nelle aree dove insistono formazioni di specie arboree e/o arbustive, compresa macchia mediterranea, insediatisi su superfici di qualsiasi natura e destinazione a seguito di abbandono culturale o preesistenti attività agricole, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 12/08/2021, Attuativo del Testo Unico Foreste e Filiera Forestale N. **34/2018**;
- Che gli interventi previsti in progetto, seppur ricadenti all'interno del perimetro di Rete Natura 2000, ZPS Zona a Protezione Speciale denominata «**ALTO JONIO COSENTINO**» Codice **IT 9310304**, possono essere ricompresi tra quegli interventi prevalutati afferenti alla Tipologia d'interventi *Attività Agricole – Normali pratiche agricole (Aratura, semina, sarchiatura, raccolta sfalci, potature, pascoli) – Realizzazione di arboreti da frutto su terreni agricoli coltivati su superfici max di Ha 1, per la realizzazione di produzioni locali, ordinarie per l'areale e la quota e comunque non con specie alloctone invasive*, per le quali il tecnico progettista ha allegato Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per progetti e/o interventi prevalutati, atteso che la realizzazione del progetto non comporta sottrazione di habitat o modifiche della specie;
- Che per come si evince dal Certificato di Pubblicazione **Prot. N. 1104/2025** del **23/04/2025**, tanto l'istanza di autorizzazione quanto la documentazione e gli elaborati tecnici presentati a corredo della stessa, sono stati, regolarmente, pubblicati *per 15 giorni consecutivi*, ovvero dal **07/04/2025** al **22/04/2025**, all'Albo Pretorio del Comune di **Canna** [CS], altresì che, per come stabilito al comma 3 dell'art. 85 del Regolamento Regionale **N.4/2024**, in data 23/04/2025 con nota Prot. **1103**, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, senza osservazioni e/o opposizioni, rubricata al Protocollo Generale REGCAL n. **290531** in data 30/04/2025;

#### Visto,

- La ricevuta telematica di pagamento ente beneficiario Regione Calabria, del versamento effettuato il 12.02.2025, tramite bollettino, dalla sig.ra. **CASCARDI Lina** dell'importo di Euro 29,24 per diritti di segreteria e diritti di istruttoria

relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale, accertato con Decreto n. 6346/2025 giusta scheda contabile n. 2906/25, Capitolo di entrata n. E3402002101 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di € 75913,82;

#### **Dato Atto,**

- Che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 3 della L. R. **25/2018** ha prodotto la Dichiarazioni sostitutive con la quale attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;
- Che l'istante Sig.ra **CASCARDI Lina** ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art. 89 D. Lgs. 159/2011), invero Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio (art. 46 D.P.R. 445/2000) in cui ha dichiarato *"ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del Dec. Lgs.vo 159/2011 e ss. mm. ii."*, ricompresa nella documentazione amministrativa allegata in uno agli elaborati progettuali presentati;  
Che la stessa non rientra tra i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011;

#### **Rilevato,**

- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 80 del Regolamento Regionale **N.4/2024** vigente in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, sono soggetti ad autorizzazione dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, previa istanza corredata da elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato iscritto nel relativo albo professionale;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 80 *"Dissodamento dei terreni nudi e saldi"* del Regolamento Regionale **N.4/2024**, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea non costituente bosco, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, sono le seguenti:
  - a) la profondità massima di lavorazione;
  - b) le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
  - c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agraria sui terreni con valori di pendenze superiori al 25-30% per interrompere la continuità del versante;
  - d) l'eventuale vegetazione preesistente, non costituente bosco, che deve essere tagliata ed allontanata o cippata, prima della lavorazione del terreno;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 67 del Regolamento Regionale N. **4/2024**, qualora si intenda procedere alla eliminazione dei cespugli e degli arbusti mediante dicioccamento e lavorazione del terreno, ai fini della trasformazione in altra qualità di coltura e non di mero rinnovo periodico, è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione;

#### **Dato Atto,**

Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato generale N. 567361 del 19 dicembre 2023;

- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Rosa BLOTTA, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

**di autorizzare**, con le prescrizioni di cui all'**Allegato 1**, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 77, 78, 79, 80 e 85 del Regolamento Regionale N.4/2024 in vigore in Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste dal Progetto Esecutivo recante **«Rimessa in coltura e recupero di un uliveto preesistente»** finalizzato al recupero di un vecchio uliveto abbandonato, per la pratica di agricoltura di tipo estensivo, ed opere accessorie, **(art. 21 R.D. 1126/26 – art. 77 del Regolamento Regionale N. 4/2024)**;

- A. **Al Mutamento di destinazione d'uso dei terreni** ex-coltivi, non coperti da bosco, in terreni soggetti a periodica lavorazione invero al dissodamento di porzioni, incolte, di terreni saldi, vincolati, coperti parzialmente da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. a) del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018;
- B. **Al Taglio dei Soprassuoli di Neoformazione**, costituiti da presenza sporadica di **Lentisco** (*Pistacia Lentiscus*) e **Pero Selvatico o Perastro** (*Pyrus Pyrastrer*), **Dicioccamento** con estirpazione dal terreno delle ceppaie, ai sensi di quanto assentito dalla Legge Regionale n. **24** del 26/05/2023 art. 7, Decreto Attuativo del **T.U.F.F.** del 06/08/2021 – Art. 3; **All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva spontanea ed infestante composta essenzialmente da **Ginestre dei Carbonai** (*Cytisus scoparsi*), **Inula Viscosa** (*Dittrichia Viscosa*), e diverse specie erbacee annuali e poliennali che tra l'altro costituiscono elemento di pericolo in riferimento al rischio incendio,

presenza abbondante di erbacce infestanti molto invasive insistenti sui terreni saldi e vincolati e sistemazione idraulica del terreno per destinarlo alla lavorazione agricola;

**C. Alla successiva lavorazione agricola** di porzioni, incolte, dei terreni saldi e vincolati;

il tutto insistente su porzioni di terreno interclusi nei limiti catastali e fisiografici del Foglio **9** Particelle **116, 117, 118, 136, 137, 140**, del Comune di **Canna** [CS], località "**Pantani**", estese catastalmente **Ha 02.37.70** (m<sup>2</sup> 23.770), di cui solo una superficie di circa **Ha 01.40.00** (m<sup>2</sup> 14.000) sarà destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegate agli elaborati progettuali, «**Relazione Tecnica Agronomica con Planimetrie e Foto**», «**Screening V.Inc.A.**», «**Elaborati Grafici di Inquadramento area interessata**», «**Carta delle Pendenze**», «**Carta Tematica Regionale**», di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per la pratica di agricoltura di tipo estensivo da destinare al recupero ed integrazione di un vecchio uliveto preesistente;

**DI STABILIRE**

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, del Progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D. 3267/1923;
3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
  - Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
  - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verifichino danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

**DI SUBORDINARE** l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate nell'Allegato 1, nonché di quanto stabilito agli artt. 66, 67,77, 78, 79, 80, 85 del R. R. N. 4/2024;

**DI PROVVEDERE**

- ✓ alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del Dec. Lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Canna (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Regolamento Regionale N. 4/2024;

**DI NOTIFICARE**, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra **Lina CASCARDI**, Legale Rappresentante Tenuta Truscelli, Proprietaria [cascardilina@cia.legalmail.it](mailto:cascardilina@cia.legalmail.it);
- Nucleo Carabinieri Forestale di Oriolo, Via F. Basile, 34 - Oriolo (CS) [fcs42760@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42760@pec.carabinieri.it);
- Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, Piazza XI Settembre – Cosenza (CS) [fcs42746@pec.carabinieri.it](mailto:fcs42746@pec.carabinieri.it);
- Comune di **Canna** – Ufficio Segreteria, Ufficio Tecnico [protocollo.canna@asmepec.it](mailto:protocollo.canna@asmepec.it);
- Dott. Agr. For. **Francesco MORRONE** – Studio Tecnico – Progettista Incaricato, [f.morrone@epap.conafpec.it](mailto:f.morrone@epap.conafpec.it);

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento  
- Dott.ssa Rosa **BLOTTA** -

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
- Ing. Domenico Maria **PALLARIA** -



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

## **DECRETO DELLA REGIONE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,  
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI  
E CONTROLLI PSR**

*Numero Registro Dipartimento 156 del 14/05/2025*

**OGGETTO** Autorizzazione di «Rimessa in coltura di un terreno saldo (art. 21 R.D. 1126/26 – artt. 77, 80 del Regolamento Regionale N. 4/2024) - Progetto Esecutivo recante «Rimessa in coltura e recupero di un uliveto preesistente», in agro del Comune di CANNA [CS], località “Pantani”.

Richiedente: Sig.ra Lina CASCARDI, (Proprietaria)

### **SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro 14/05/2025**

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Michele Stefanizzi**

(con firma digitale)

## PRESCRIZIONI

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di picchetti lignei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella **Cartografia Progettuale**, allegate agli Elaborati afferenti il Progetto **«Rimessa in coltura e recupero di un uliveto preesistente»**, in agro del Comune di **Canna (CS)** e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018 **“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”**, e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. **66** e **67** del Regolamento Regionale N. **4/2024**, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche a ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniore e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 1 dell'art. 80 del regolamento Regionale N. **4/2024**, **“Dissodamento dei terreni nudi e saldi”**, che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.